

Forniture a Stato e autonomie

IL CONTO DELLE IMPRESE

La Pa prima di pagare deve interrogare Equitalia

La verifica è obbligatoria per importi superiori a 10mila euro

PAGINA A CURA DI
Luigi Lovecchio

In forza dell'articolo 48 bis, Dpr n. 602/1973, attuato con il decreto delle Finanze 40 del 2008, tutte le amministrazioni pubbliche che devono pagare somme superiori a 10mila euro, a qualunque titolo, prima di pagare devono interpellare la società Equitalia servizi spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10mila euro.

Si tratta in questo caso di una forma di compensazione rovesciata che il contribuente non sceglie ma subisce. La previsione di legge si traduce infatti in una compensazione obbligatoria, ottenuta con il pignoramento presso terzi, tra il debito "pubblico" verso l'agente della riscossione e il credito "privato" vantato da imprese e professionisti nei confronti degli enti pubblici.

La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica, con la so-

la eccezione dei crediti pensionistici, in quanto si tratta di importi non pignorabili. Sono pertanto interessati anche i crediti per retribuzioni, appalti e forniture.

L'obbligo di verifica non è operativo invece per le società a prevalente capitale pubblico, in ordine alle quali è atteso un ulteriore decreto attuativo.

La procedura

Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata risposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la società di riscossione dovesse riscontrare tempestivamente (cioè entro cinque giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10mila euro, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora.

In assenza di dichiarazione, l'intero pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l'entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l'importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per trenta giorni. Entro questo termine, il competente agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all'ente pubblico che al debitore moroso.

Per effetto del pignoramento, l'ente pubblico versa direttamente nelle casse dell'agente della riscossione l'ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di trenta giorni non dovesse

pervenire alcun pignoramento, l'amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

Contenziosi in corso e rateazione

Il decreto attuativo non contiene precisazioni in ordine a eventuali contenziosi pendenti, riguardanti il contribuente moroso. Questo significa che devono applicarsi le regole generali. Pertanto:

a) se è stato impugnato un avviso

LA SOGLIA

Pubbliche amministrazioni obbligate alla verifica preventiva in tutti i casi in cui le cifre da erogare superano i 10mila euro

ATTENTI A...



I tempi

Equitalia risponde entro cinque giorni. Se non lo fa, il pagamento può essere effettuato. Nel caso in cui, invece, la società di riscossione, entro i cinque giorni previsti, riscontra carichi a ruolo superiori al limite di 10mila euro, l'ente pubblico sospende il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora

di accertamento e non è stata ancora notificata l'iscrizione a ruolo provvisoria ovvero non è ancora decorso il termine per il versamento delle somme dovute per gli accertamenti esecutivi, non vi è morosità e il pagamento del credito deve essere effettuato; b) se è stata notificata la cartella, decorsi sessanta giorni dalla notifica, ovvero decorso il termine di pagamento per gli avvisi esecutivi, e non vi è provvedimento di sospensione del giudice, il contribuente è in difetto e quindi può subire il blocco del pagamento del credito; c) se vi è sospensione giudiziale, non sussiste morosità e dunque il credito è svincolato; d) se vi è stata sentenza di annullamento del giudice tributario, anche se non definitiva, non sussiste ugualmente morosità. In costanza di rateazione, pure, non può effettuarsi alcun blocco dei pagamenti.

I rischi per gli enti pubblici

Come evidenziato dalla Ragioneria generale dello Stato, nella circolare n. 28 del 2007, i funzionari degli enti che omettono di effettuare la verifica possono incorrere in un procedimento davanti alla Corte dei conti, per danno erariale. La procedura scatta, anche su eventuale segnalazione degli organi di revisione e di controllo dell'ente, qualora il contribuente non abbia adempiuto, anche in epoca successiva, al versamento delle somme dovute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il privilegio. Non è prevista la comparizione davanti al magistrato, necessaria invece nella procedura ordinaria

L'esattore pignora senza passare dal giudice

■ Per comprendere a pieno la disciplina del blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 72 bis e 72 ter, Dpr n. 602/1973, l'agente della riscossione applica una procedura agevolata nell'esecuzione dei pignoramenti presso terzi.

In particolare, secondo le disposizioni di rito di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, il pignoramento presso terzi si attua mediante la notifica al terzo e al debitore di una ingiunzione che contenga, oltre all'indicazione del credito per il quale si procede, la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice ordinario per rendere la dichiarazione in ordine alla effettiva natura ed entità dei diritti vantati. Laddove tale dichiarazione sia positiva, il giudice assegna il credito al creditore procedente. Nella speciale normativa "esattoriale", invece, l'agente della riscossione ha la fa-

coltà di evitare del tutto l'intervento del giudice. Si dispone infatti che la società di Equitalia notifici al terzo l'ordine di pagare le somme da questi dovute al soggetto iscritto a ruolo direttamente in favore dell'agente della riscossione. Il termine per adempiere all'ingiunzione di Equitalia è di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di pignoramento.

Volendo quindi esemplificare un caso di applicazione del blocco di cui al citato articolo 48 bis, Dpr 602/1973, si ipotizzi un'impresa che vanti un credito di 15mila euro per appalti eseguiti in favore di un comune. La stessa impresa inoltre ha debiti scaduti di 12mila euro nei confronti dell'agente della riscossione. Il Comune, prima di versare il corrispettivo dell'appalto, interroga il sistema di Equitalia e, venuto a conoscenza della morosità dell'impresa, segnala all'esattore l'entità del credito da versare (15mila euro). In esito a tale se-

gnalazione, l'agente della riscossione notifica sia all'impresa che al comune l'ordine di versare direttamente all'agente stesso l'importo complessivo di 12mila euro. I restanti 3mila euro saranno regolarmente corrisposti dal comune all'impresa.

Regole specifiche sono dettate, nell'articolo 72 ter, Dpr 602/1973, in caso di pignoramento dello sti-

pendio da parte dell'agente della riscossione. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l'espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell'ammontare del credito stipendiale o retributivo su cui si intende effettuare l'esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto ad un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro e 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.

IL TERMINE

La pubblica amministrazione ha 60 giorni di tempo per adempiere all'ingiunzione di pagamento effettuata dall'agente

Le regole

01 | LE REGOLE

La norma di riferimento è l'articolo 48 bis del decreto del presidente della Repubblica 602/1973

02 | GLI INTERESSATI

I soggetti interessati sono, da un lato, tutte le amministrazioni pubbliche e,

dall'altro, chiunque vanti un credito verso la Pa

03 | IL MECCANISMO

La disposizione prevede che se un'amministrazione pubblica deve effettuare un pagamento superiore a 10mila euro, la stessa si deve previamente informare presso gli agenti

della riscossione sull'esistenza di eventuali morosità per cifre almeno pari a 10mila euro. In caso positivo, l'ente pubblico deve bloccare il pagamento e allertare l'agente della riscossione che disporrà il pignoramento del credito vantato dal soggetto moroso

04 | I PAGAMENTI

Qualunque pagamento che, superi il limite di legge è interessato dalla verifica, con la sola eccezione dei crediti pensionistici, in quanto importi non pignorabili. Sono pertanto interessati anche i crediti per retribuzioni, appalti e forniture